

MOBILITÀ DI INTERSCAMBIO O DI COMPENSAZIONE



Che cos'è?

Questa forma di mobilità consente che venga fatto un **interscambio tra dipendenti provenienti da due aziende o Enti diverse**: prevede infatti che due dipendenti si scambino l'azienda di appartenenza.

Per potere esercitare questa possibilità è necessario che entrambi i lavoratori presentino una richiesta alla propria azienda che può accordare o meno lo scambio, sulla base di eventuali problematiche organizzative/gestionali.

È ancora possibile farne richiesta?

Certamente! La mobilità di interscambio o di compensazione è ancora possibile.

Nonostante circolino nei luoghi di lavoro e nella rete informazioni fuorvianti secondo cui questa modalità non sia più operativa.

La concessione o meno del nulla osta da parte di entrambe le aziende è prevista dal Decreto Legislativo 165/2001, il quale, all'articolo 30 disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Del resto, l'articolo 7 del DPCM 5 agosto 1988, n. 325 (ancora in vigore) dispone che **è consentita in ogni momento**, nell'ambito delle dotazioni organiche, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

Ma c'è di più:

L'articolo 52 del CCNL 2016/2018, ha integrato quanto previsto dall'articolo 30, prevede che la partecipazione al bando **può avvenire anche senza il preventivo nulla osta**.

**Per ulteriori informazioni
chiedi al tuo delegato
o alla struttura Fp Cgil più vicina.**